

## **730/2021 – ATTENZIONE ALLE DETRAZIONI**

### **Legge di Bilancio 2020**

#### **Articolo 1**

**Comma 679.** Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione all'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (1 - I contribuenti possono mettere a disposizione delle banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme oggetto della delega anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso. 2. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro).

**Comma 680.** La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

In pochi però sanno la norma.

La Consulta dei Caf ha richiesto al Ministro dell'Economia, di posticipare la applicazione della norma per il 2020 e di far introdurre in fattura/ricevuta la obbligatorietà della dicitura ***“detraibile solo con pagamenti tracciati”*** da parte di chi eroga il servizio.

## **L'ARTICOLO 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI COME MODIFICATO DALLA LEGGE FORNERO È ANTICOSTITUZIONALE**

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 59 depositata il 1° aprile 2021, ha dichiarato incostituzionale l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, nel testo modificato dalla “riforma Fornero”, nella parte in cui prevede, una volta accertata la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la facoltatività (e non l'obbligatorietà) della reintegrazione nel posto di lavoro.

**ALLEGATI A PARTE - CORTE COST. Sentenza n.59 dep. il 1.04.2021 (documento 079)**

## **GOVERNO – COVID-19: MISURE IN MATERIA DI VACCINAZIONE**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 1 aprile 2021, è stato pubblicato il Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44, con misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

Il Decreto è vigente dal 1° aprile 2021.

Di particolare interesse quanto previsto per gli operatori sanitari o di interesse sanitario.

**Art. 4 – \_Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario**

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, **al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali,**

**pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2.** La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.

2. **Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.**
3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano.
4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.
5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.
6. Decorsi i termini di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. **L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.**
7. La sospensione di cui al comma 6, è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.
8. **Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.**

9. **La sospensione** di cui al comma 6 **mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.**
10. Salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
11. Per il medesimo periodo di cui al comma 10, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## **PENSIONI ENPAM – AGGIORNAMENTO ANNUALE**

I medici e gli odontoiatri che hanno continuato a lavorare dopo la pensione avranno da quest'anno la liquidazione dei supplementi su base annua e non più triennale. La maggiorazione sarà erogata d'ufficio e scatterà dal 1° gennaio successivo all'anno in cui si pagano i contributi; se si continua a lavorare e a versare la quota B, il meccanismo si ripeterà automaticamente ogni anno valorizzando i nuovi contributi mano a mano che arrivano.

## **REVERSIBILITÀ AI FIGLI** mpe

### **Percentuali di pensione in favore dei superstiti**

<b>ALIQUOTA DI PENSIONE DEGLI ORFANI O DEL CONIUGE CON FIGLI</b>			
<b>Senza coniuge superstite</b>		<b>Coniuge superstite con</b>	
1 orfano	70 %	1 figlio solo	80 %
2 orfani	80 %	2 o più figli	100 %
3 o più orfani	100 %		

L'aliquota per il coniuge superstite è pari al 60%; orfani soli e coniuge superstite con uno o più orfani vedi la tabella allegata; genitore, fratelli, sorelle 15% ciascuno sino ad un massimo del 100%.

Tale trattamento continua sino al termine del ciclo degli studi e comunque non oltre il compimento del 21esimo anno di età nel caso l'orfano frequenti una scuola media superiore o professionale e sino al 26esimo anno di età per gli studenti universitari in corso legale di studi (Università statali, Università libere, Accademie di Belle Arti, Istituti statali superiori di educazione fisica cioè i cd. ISEF, facoltà di teologia, Scuole di perfezionamento o di specializzazione per laureati, annesse alle facoltà universitarie e Conservatori di musica, questi ultimi a decorrere dall'anno accademico 2005/2006), nonché ai figli maggiorenni inabili a carico del defunto.

Per conseguire il diritto all'assegno al momento del decesso del pensionato o del lavoratore i figli non devono prestare alcuna attività lavorativa e devono risultare a carico del lavoratore o pensionato circostanza che si verifica quando il loro reddito non è superiore al trattamento minimo maggiorato del 30%.

In particolare, in caso di figli studenti il decesso del lavoratore/pensionato deve essere avvenuto nel periodo di iscrizione del figlio ad uno degli anni accademici che costituiscono il corso legale di laurea o dei corsi di specializzazione. Se, pertanto, il pensionato è deceduto in un periodo fuori dal corso legale degli studi nessuna prestazione potrà essere erogata nei confronti del figlio ancorché

questi si iscriva successivamente.

Il venir meno dei requisiti fa sospendere il diritto alla prestazione sino alla rimozione della causa ostativa.

Ricordiamo che in caso di figli con diritto alla prestazione indiretta o di reversibilità la pensione (Inps o ex Inpdap) del coniuge superstite non verrà agganciata e decurtata secondo il reddito per tutto il periodo della prestazione agli orfani secondo la legge Dini (legge 335/1995 art. 1 comma 41 - I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma).

### **Indennità una tantum**

Nell'ipotesi in cui l'assicurato sia deceduto senza che si siano maturati i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta, ai superstiti spetta una indennità una tantum. Nel sistema contributivo, l'indennità è pari all'importo mensile dell'assegno sociale moltiplicato per il numero degli anni di contribuzione accreditati. Nel sistema retributivo l'indennità è liquidata in proporzione all'entità dei contributi versati, purché nel quinquennio precedente la data della morte, risulti versato almeno un anno di contributi.

### **PENSIONI – IN ARRIVO QUESTIONARIO INPS**

Col messaggio n. 1405 del 2 aprile 2021 l'Inps comunica che sarà inviato mediante link a 300mila pensionati Inps un questionario, trattasi di una campagna di rilevazione delle performance dei propri servizi sui quali ha deciso di chiedere un parere direttamente ai pensionati, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi di accesso alle prestazioni pensionistiche.

Ovviamente non si tratta di un obbligo, quindi non ci sono conseguenze per chi decide di non rispondere al questionario.

La rilevazione sarà effettuata (ex articolo 13 comma 2 del Dlgs 74/2017: Ciascuna amministrazione adotta sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati, favorendo ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettere c - e) da Customer Experience, in collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica e con FormezPA.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio 1405 del 2.04.2021 (documento 081)**

### **ELEZIONI ORDINISTICHE - STOP A CHI LASCIA PRIMA CHE SCADA IL SECONDO MANDATO**

Non rieleggibile al CNF l'avvocato che si è dimesso prima dello scadere del biennio del secondo mandato consecutivo.

L'espressione «due mandati consecutivi» va riferita anche ai mandati espletati soltanto parzialmente prima della entrata in vigore della normativa.

***Corte di Cassazione Sezioni Unite - sentenza numero 8566 del 23.02.2021 pubbl. il 26.03.2021***

**AGENZIA DELLE ENTRATE - TASSA ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE** da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

#### **Domanda**

Vorrei sapere se è possibile portare in detrazione la tassa iscrizione annuale dell'ordine professionale, nello specifico infermieristico.

#### **Risponde Paolo Calderone**

In generale, le tasse di iscrizione all'albo versate da figure professionali non sono deducibili dal reddito complessivo né detraibili dall'Irpef (circolare n. 19/2020:

<https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7b6EE3F736-4C1B-46E6-8312-5144817260DF%7d> ).

Qualora, invece, la professione infermieristica sia esercitata in maniera abituale come attività di lavoro autonomo, e non come lavoratore dipendente, la somma pagata per l'iscrizione all'ordine è un costo fiscalmente deducibile, rientrando tra le spese inerenti la produzione del reddito di lavoro autonomo

(art. 54 del Tuir:

<https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b31D694E8-4398-4030-873B->

<FEAF5A6647F9%7d&codiceOrdinamento=200005400000000&articolo=Articolo%2054> ).

**ALLA CHIAMATA DELL'INFERMIERE IL MEDICO DEVE RISPONDERE** da Quotidiano Sanità di giovedì 8 aprile 2021

Allorquando a richiedere l'intervento del medico siano figure professionali tecnicamente qualificate, quali sono gli infermieri, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere senza mezzi termini che sul sanitario gravi un preciso obbligo di procedere immediatamente a visitare il paziente, con conseguente sussistenza del delitto di rifiuto di atti d'ufficio, qualora questo non accada.

**Cassazione: "Se infermiere chiede intervento del medico questi è tenuto a rispondere alla richiesta"**  
- **Quotidiano Sanità (quotidianosanita.it)** [http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo\\_id=94367&fr=n](http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=94367&fr=n)

**ALLEGATI A PARTE - CORTE CASS. Sez.VI penale - sentenza n.12806 del 15.12.2020 dep. il2.04.2021 (documento 082)**

**INPS - CHIARIMENTI SULL'EFFICACIA DEI PERIODI RISCATTATI CON SISTEMA CONTRIBUTIVO**

da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 54 del 6 aprile 2021, fornisce ulteriori chiarimenti in materia di decorrenza, ai fini pensionistici, degli **effetti del riscatto** di periodi che si collochino nel **sistema contributivo** della **pensione**.

L'INPS era già intervenuta con la **circolare n. 6 del 22 gennaio 2020** <http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-pensioni-efficacia-periodi-riscattati-e-oneri-sistema-contributivo>, precisando le modalità per determinare l'**onere di riscatto** nei casi in cui, per il sistema di calcolo della pensione applicabile e la collocazione temporale dei periodi, dovrebbe adottarsi il cosiddetto criterio della riserva matematica, ma, per effetto dell'esercizio della facoltà di opzione per il calcolo esclusivamente contributivo della pensione, trova applicazione il criterio di calcolo a percentuale.

Con la circolare n. 54/2021, in particolare, fornisce ulteriori chiarimenti in merito:

- all'ambito di applicazione delle disposizioni;
- agli effetti che derivano sui riscatti dall'esercizio dell'opzione per il sistema di calcolo contributivo della pensione e della facoltà di **totalizzazione dei periodi assicurativi**;
- alla valutazione dei periodi di riscatto con onere determinato con il criterio del calcolo a percentuale per l'individuazione del sistema di calcolo del pro *quota* di **pensione in cumulo**;
- all'opzione per la **liquidazione del trattamento pensionistico** esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 54 del 6.04.2021 (documento 083)**

**GARANTE PRIVACY, CARTELLA SANITARIA INVIATA ALLA PERSONA SBAGLIATA RENDE NECESSARIA SANZIONE AMMINISTRATIVA** da DoctorNews di giovedì 8 aprile 2021 a cura di avv. Ennio Grassini

Per quanto attiene specificamente all'ambito sanitario, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede «che le informazioni sullo stato di salute possano essere comunicate unicamente all'interessato e possano essere comunicate a terzi solo sulla base di un idoneo presupposto giuridico o su indicazione dell'interessato stesso previa delega scritta di quest'ultimo. In particolare, l'art. 83 del codice, prevede, fra altro, che le strutture pubbliche e private erogatrici di prestazioni sanitarie debbano adottare idonee misure per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza».